GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDÌ 10 DICEMBRE — NUM. 289

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5825** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, N. 2837 e 31 marzo 1877, N. 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno in materia penale.

Art. 2.

La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni.

La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti di assise; dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra Autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione: la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

Art. 3.

Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle dette sezioni potrà essere, per decreto Reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza della sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza.

Art. 4.

Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

Queste sezioni continueranno tuttavia a sedere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.

Con decreti Reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti, saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma.

Art. 5.

Con decreto Reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del Personale della Corte di cassazione di Roma, e quelle a cui deve essere ridotto il Personale delle altre quattro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionarii d'ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti, senza distinzione di carriera e in proporzione del bisogno, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità dal grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione; e, finchè il Personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.

Art. 6.

I presidenti di sezione, gli avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, che, per effetto dell'attuazione della presente legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a norma del capoverso dell'art. 17 della legge sulla disponibilità dell'11 ottobre 1863, N. 1500, ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di pianta o presso le sezioni civili delle stesse Corti, o presso la Corte di cassazione di Roma.

Questa disposizione si applica anche ai funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alle Corti medesime.

Art. 7.

Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, N. 1458.

Nondimeno i consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corti d'appello che, a norma dei detti articoli, si trovassero applicati, da un anno almeno, alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti medesime, finchè non ottengano promozione di grado.

I sostituti procuratori generali potranno altresì essere applicati all'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma.

Art. 8.

I ricorsi in materia civile e commerciale che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso.

Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale, si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si nomina la sezione civile alla seconda penale.

Art. 9.

Quando, per essere cessato il servizio delle sezioni penali, manchi in alcuna delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei votanti per la decisione degli affari civili e commerciali, il primo presidente chiamerà all'uopo presidenti di sezioni o consiglieri della Corte d'appello esistente nella stessa residenza, che non abbiano preso parte nella causa a decidersi; osservato l'ordine di precedenza del grado, e nel grado l'ordine di anzianità.

Alla supplenza dei funzionarii del Pubblico Ministero provvederà il Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per decreto Reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto Reale.

Questo giorno non potrà essere posteriore a quello in cui avrà esecuzione nel Regno il nuovo Codice penale, ed in ogni caso al 1° aprile 1889.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il rapporto del prefetto di Rovigo con cui propone lo scioglimento della Congregazione di carità di Rosolina, perchè trovasi nella impossibilità di adempiere al proprio ufficio stante le dimissioni dei vari membri meno il presidente, e atteso il ripetuto diniego di altre persone a surrogarli, per cui, rappresentata dal solo presidente, non può essa funzionare che irregolarmente ed in pieno disordine con pericolo di gravi abusi;

Visto il voto della Deputazione provinciale di Rovigo 27 agosto 1888;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità del comune di Rosolina (Rovigo) è disciolta, e la gestione della medesima è affidata temporaneamente ad un Commissario straordinario da nominarsi dal prefetto di Rovigo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXLV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio comunale di Scalea (Cosenza) di cui nella deliberazione 21 settembre 1878, per la trasformazione del locale Monte Frumentario in una Cassa di prestanze agrarie;

Visti gli atti e lo Statuto organico della nuova Opera pia dai quali risulta che, appianatesi nel frattempo le divergenze che esistevano fra l'Opera pia ed il comune, fu ora assodato che il capitale di dotazione della medesima ammonta alla somma di lire 2178,74;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 24 ottobre 1878;

Vista la legge 3 agosto 1862 sull'Amministrazione delle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Monte Frumentario di Scalea è trasformato in una Cassa di prestanze agrarie.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico della nuova Opera pia in data 27 luglio 1888, composto di trenta articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXLVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dello Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'atto pubblico 18 settembre 1888 col quale il sacerdote Domenico Faletti fece donazione ad uno Asilo Infantile da fondarsi in Torre di Bairo della somma capitale di lire 20,000.

Vista la domanda presentata dalla Amministrazione provvisoria di detto Istituto per ottenere che sia eretto in corpo morale con la contemporanea approvazione dello Statuto organico.

Vista la deliberazione 12 aprile 1888, della Deputazione provinciale di Torino, e ritenuto che il benemerito donante Faletti promise di dare altresì lire 1000, per l'adattamento dei locali ceduti dal comune per sede dell'Istituto e che la Congregazione di carità locale assegnò all'Istituto medesimo un sussidio annuo di lire 100;

Viste le leggi 5 giugno 1850, e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo infantile di Torre di Bairo è eretto in Corpo morale ed è autorizzato ad accettare la donazione a suo favore disposta dal sacerdote Domenico Faletti.

Art. 2.

È approvato il corrispondente Statuto organico in data 22 luglio 1888, composto di ventisette articoli, e sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXLVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento del 10 gennaio 1621, col quale Giovanni Pezzullo istituiva suoi eredi universali i Padri dell'ordine dei Minori di San Francesco di Paola, sotto condizione di fondare un collegio per i Padri di detto ordine e di nazione calabrese;

Veduto il R. decreto 11 luglio 1877, col quale il già collegio dei Minimi di S. Francesco ai Monti in Roma di fondazione Pezzullo, veniva eretto in ente laico di studio a favore dei giovani calabresi iscritti in Roma agli istituti universitari, si autorizzava la provincia di Calabria citeriore a ricevere dalla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico la consegna del patrimonio e delle rendite già appartenenti al collegio anzidetto, e si riserbava al Ministero dell'Istruzione Pubblica l'alta tutela della fondazione e la sanzione delle nuove norme, colle quali la provincia di Calabria citeriore sarebbe addivenuta al definitivo assetto della nuova istituzione;

Veduto il progetto di Statuto organico compilato dal Consiglio provinciale di Cosenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto organico della fondazione Pez

zullo annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO DELL' ENTE PEZZULLO

TITOLO I.

Indole ed amministrazione del legato.

Art. 1.

L'ente di fondazione Pezzullo istituito in Roma con R. decreto 11 luglio 1877 è dichiarato istituto provinciale sotto l'alto patronato del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il patrimonio sarà amministrato secondo le norme che verranno sta bilite da apposito regolamento.

TITOLO II.

Distribuzione delle rendite del legato.

Art. 3.

Le rendite dell'istituto saranno ripartite in borse di lire seicento cadauna, ai giovani della provincia di Cosenza, che si faranno iscrivere agli istituti universitarii di Roma.

Art. 4.

Possono concorrere alle borse tutti gli anzidetti giovani che provengano da un liceo, o da un istituto tecnico, ovvero da un istituto universitario del Regno, ed abbiano riportato nell'ultimo esame una media non inferiore agli 8 decimi; ma il godimento di esse incomincerà dopo la loro iscrizione negli istituti universitari di Roma, nel corso immediatamente successivo al conferimento della borsa medesima.

Art. 5.

Mancando concorrenti che abbiano conseguita negli esami la media di 8 decimi, saranno preferiti coloro che avranno riportato maggior numero di punti, sia negli esami liceali, sia negli esami universitari dell'anno precedente, purchè però la media dei punti riportati in detti esami non sia inferiore a sette decimi di quelli, di cui possono disporre le commissioni esaminatrici.

Art. 6.

In parità di merito saranno preferiti i concorrenti appartenenti a famiglia disagiata, tenendosi conto della proprietà e condizione della medesima.

Art. 7.

Perderanno il diritto al godimento ulteriore della borsa quei giovani, i quali non avranno sostenuto tutti gli esami prescritti nel rispettivo anno del corso universitario, e riportato nella classificazione degli esami stessi la debita approvazione, come pure coloro, che si assentassero da detti istituti senza causa legittima, constatata avanti la Commissione.

Art 8.

La Commissione che conferisce le borse, si compone del prefetto di Cosenza, presidente, del provveditore agli studii, di due membri del Consiglio provinciale scolastico, e di cinque Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio di cui uno per ciascuno dei quattro circondari, ed il quinto a libera scelta del Consiglio; la Commissione si rinnoverà allo scadere d'ogni biennio.

Art. 9.

Il conferimento delle borse sarà deliberato dalla Commissione suddetta, salvo il diritto di ricorrere contro i deliberati della Commissione istessa al Ministero.

Art. 10.

La Commissione amministrativa sarà tenuta al rendiconto annuale al Consiglio provinciale scolastico.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

I giovani della provincia di Cosenza che si troveranno iscritti nell'università di Roma, all'epoca in cui il presente Statuto andrà in vigore, sono anche ammessi a concorrere alle borse, colle norme sopra stabilite, ed il godimento comincerà dal giorno in cui sarà conferita la borsa.

Art. 12.

Gli arretrati saranno riportati e conferiti in borse di lire seicento ciascuna coi criterii di sopra indicati, però chi otterrà la borsa sugli arretrati, continuerà ad usufruirla sulle rendite successive, salvo sempre il disposto dell'art. 7 sino al completamento degli studi.

Roma, addì 24 giugno 1888.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
BOSELLI.

Il Numero **MMMCXLVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il nuovo Statuto organico della Cassa di prestanze agrarie di Massafra (Lecce), deliberato dal Consiglio di quel comune nelle sedute del 18 luglio 1886, 11 ottobre 1887 e 20 settembre 1888, e presentato alla Nostra approvazione per essere sostituito a quello approvato con Regio decreto 7 novembre 1879;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 7 settembre 1886;

Vista la legge 3 agosto 1862, sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo Statuto organico della Cassa di prestanze agrarie di Massafra, in data 24 settembre 1888, composto di quarantatre articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 7 agosto 1879, col quale il defunto Felice Penso ordinò un'Opera pia per un beneficio ecclesiastico nella chiesa di San Moisè in Venezia;

Vista la domanda della Fabbriceria della chiesa Metropolitana di S. Marco, quale rappresentante della chiesa di S. Moisè, per ottenere l'erezione in Corpo morale della Pia Opera, e l'approvazione del suo Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Visti gli altri atti corrispondenti, e ritenuto che l'erede del fondatore assicurò alla Pia Opera la dotazione d'uso colla rendita di lire 259,26;

Visti gli Statuti organici delle altre Pie istituzioni amministrate dalla suddetta Fabbriceria di San Marco; e denominate Opere pie Boncio, Stefanini, Costantini-Callegari; Legati Boncio, Stefanini, Girardi, Balduin, Faggi; Patrimoni ecclesiastici Faggi, Pedretti, Costantini-Callegari e Bianchini, i quali Statuti sono stati presentati per la Nostra approvazione;

Vista la deliberazione 12 aprile 1888 della Deputazione provinciale di Venezia;

Vista la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera pia Penso Felice, come sopra istituita nella chiesa di S. Moisè in Venezia, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

Sono approvati lo Statuto organico dell'Opera pia suddetta, in data 31 gennaio 1888, composto di dodici articoli, e quelli delle altre dodici Istituzioni amministrate dalla Fabbriceria di S. Marco denominate Opere Boncio, Stefanini, Costantini-Callegari; Legati Boncio, Stefanini, Girardi, Balduin, Faggi, tutti in data 31 gennaio 1888 e composti ciascuno di nove articoli; Patrimoni ecclesiastici Faggi, Pedretti, Costantini Callegari e Bianchini pure in data 31 gennaio 1888 e costituiti di dodici articoli ognuno.

Detti Statuti saranno muniti di visto, e sottoscritti dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto in data 7 settembre 1887, N. 4920 (Serie 3ª);

Decreta:

La Commissione centrale per la revisione dei giudizi dei Comitati peritali per le fabbriche di spirito di 2ª categoria e per la decisione dei ricorsi avocati dai prefetti a termini dell'art. 10 del già citato R. decreto, è composta per l'esercizio 1888-89 dei signori:

Comm. ing. Pellati Nicolò, ispettore delle Miniere, delegato del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, presidente;

Avv. Del Vecchio Pietro, deputato al Parlamento, delegato del Consiglio dell'Agricoltura;

Cav. ing. Chiaraviglio Giuseppe, direttore del Personale tecnico di Finanza e del

Cav. ing. Civardi Natale, ispettore del Catasto, delegato del Ministero delle Finanze;

Avrà le funzioni di segretario della detta Commissione il sig. cav. Carli Francesco, segretario della Direzione Generale delle Gabelle.

Il Direttore Generale delle Gabelle è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 novembre 1888.

A. MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:***

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 29 novembre 1888:

Atzara cav. Giacomo, maggiore legione Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 dicembre 1888.

Testa Giuseppe, tenente id. Ancona, promosso capitano nell'arma stessa.

Bartolini Ignazio, sottotenente id. Napoli, id. tenente id.

Bergnach Valentino, maresciallo d'alloggio, id. sottotenente id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 novembre 1888:

De Luca Alberto, capitano 48 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Troisi Italo, tenente 86 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto tra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Milano) ed assegnato al 14 fanteria.

Con R. decreto del 2 dicembre 1888:

Massazza cav. Carlo, tenente colonnello distretto Roma, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 dicembre 1888.

Bono cav. Giuseppe, maggiore 58 fanteria, id. id. id.

Manera Clemente, capitano 69 id., id. id. id.

Casolari Pietro, id. distretto Forlì, id. id. id.

Commessati Vincenzo, id. aiutante maggiore in 1° id. Reggio Emilia, id. id. id.

Spingardi Carlo, capitano in aspettativa a Torino, richiamato in servizio all'89 fanteria.

Croce Alfonso, sottotenente id. per motivi di famiglia a Napoli, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 2 dicembre 1888:

Botti Gaetano, capitano in aspettativa per riduzione di corpo ad Arsina (Lucca), collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 dicembre 1888.

I seguenti sottufficiali dell'arma di artiglieria sono nominati sottotenenti nell'arma stessa (treno) colla destinazione per ognuno indicata;

Corsini Pietro, furiere maggiore 23 artiglieria, collocato a disposizione del Ministero, e comandato al 2 reggimento alpini.
Vecchiati Girolamo, id. 10 id., 20 artiglieria.
Bianco Pietro, id. Collegio militare Napoli, collocato a disposizione del Ministero e comandato al 1° reggimento alpini.
Grandè Eliseo, id. brigata cannonieri corpo speciale (Africa), 7 artiglieria.
Ramaglia Alfonso, id. 3 artiglieria, 14 id.
Broussard Luigi, id. accademia militare, 12 id.
Taliento Eugenio, id. 8 artiglieria, reggimento artiglieria a cavallo.
Della Nave Alfonso, id. 7 id, 21 artiglieria.
Parrotta Giuseppe, id. 22 id., collocato a disposizione del Ministero e comandato al 3 reggimento alpini.
Santeramo Francesco, id. 5 id., 9 artiglieria.
Casella Ermenegildo, id. 4 id., 5 id.
Antonelli Agostino, furiere 17 id., 9 id.
Chini Giorgio, furiere maggiore 5ª compagnia operai, 5 id.
Ciccone Antonio, id 2 artiglieria, collocato a disposizione del Ministero e comandato al 5 reggimento alpini.
Candolo Isidoro, id. 21 id., 16 artiglieria.
Bergomi Giacomo, furiere accademia militare, 23 id.
Cipriani Innocenzo, id. scuola militare, collocato a disposizione del Ministero e comandato al 4 reggimento alpini.
Bergamo Germano, furiere maggiore 2 artiglieria, 8 artiglieria.
Mancini Luigi, id. 8 id., collocato a disposizione del Ministero e comandato al 7 reggimento alpini.
Della Bordella Giovanni, id. 22 id., 19 artiglieria,
Gay Ettore, id. 20 id., 5 id.

Arma del genio.

Con R. decreto del 2 dicembre 1888:

I seguenti sottufficiali dell'arma del genio sono promossi sottotenenti nell'arma stessa (specialità treno), e destinati al reggimento per ognuno indicato.
Tognetti Aristide, furiere maggiore 1° genio, 3° genio.
Chiodo Giuseppe, id 1° id., 2 id.
Dini Luigi, id. 2 id , 2 id.
Giovannini Ciro, id. 4 id., 4 id.
Vio Pompeo, id. 4 id., 4 id.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 6 dicembre 1888:

Trucco cav. Giuseppe, tenente colonnello commissario direz. commiss. VII corpo d'armata, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Borzino cav. Gualtiero, maggiore commissario ufficio revisione, id. id id.
Gatti cav. Pietro, capitano commissario direzione commissariato I corpo d'armata (sezione Novara), id. id. id.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 2 dicembre 1888:

Bonaventure cav. Giuseppe, maggiore contabile distretto Sassari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 dicembre 1888.

Con R. decreto del 6 dicembre 1888:

Ferrari Giuseppe, tenente contabile distretto Ravenna (comandato presso le truppe d'Africa, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 2 dicembre 1888:

Cacciari Celso, dottore in zooiatria, domiciliato in Bologna, nominato sottotenente nel corpo veterinario militare e destinato al regg. cavall. Lucca.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 25 novembre 1888:

D'Amico Francesco, sottotenente fanteria milizia territoriale, 277 batt• Cosenza, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 2 dicembre 1888:

Verdi Pietro, sottotenente fanteria milizia territoriale, 74 batt. Pavia, accettata la dimissione dal grado.
Lanari Giuseppe, tenente milizia territoriale artiglieria, 82ª compagnia, distretto Bari, id. id. id.
Di Macco Gaetano, cittadino laureato in medicina e chirurgia, avente i requisiti determinati col R. decreto 8 aprile 1888, dimorante a Gaeta, nominato sottotenente medico nel corpo sanitario della milizia territoriale, 10ª compagnia di sanità (Napoli).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione dei pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi.*

Con Reale decreto in data 22 novembre 1888:

Tonelli Antonio, reggente ispettore centrale per l'Amministrazione suddetta, promosso ispettore centrale, con l'annuo stipendio di lire cinquemila, a datare dal 1° dicembre corrente.
Foscolo nobil cav. Luciano, id. nominato, dietro sua domanda, verificatore di 2ª classe id., con lo stipendio di lire tremilacinquecento, a datare id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 674088 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 60 al nome di Tedaldi Paola, fu Luigi, minore, sotto la tutela di Botti Luigi, domiciliato in Asti, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tedaldi Paolo, fu Luigi, minore, sotto la tutela di Botti Luigi, domiciliato in Asti, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 10 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 7 Dicembre 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1[2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Annunzio d' interpellanza.

PRESIDENTE comunica essere pervenuta al banco della Presidenza una domanda di interpellanza del senatore Devincenzi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno all'attuazione della legge sul credito agrario.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, informerà il ministro di agricoltura e commercio della interpellanza che lo riguarda perchè egli venga a dichiarare quando intende rispondervi.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza » (N. 135).

PRESIDENTE rammenta essersi ieri la discussione arrestata all'art. 50. Ne dà lettura.

Gli articoli da 50 a 79 sono approvati con qualche lieve variante di pura forma.

Gli articoli 80-84 concernono le disposizioni relative ai mendicanti.

PRESIDENTE, sui medesimi, e particolarmente sugli articoli 80 e 81, dà la parola al senatore Boccardo.

Riferisconsi il testo di detti articoli tanto nel primitivo testo ministeriale, quanto in quello della Commissione, accettato anche dal ministro.

Gli articoli 80 e 81 sui quali si apre la discussione sono stati approvati dalla Camera dei deputati nei termini seguenti:

Art. 80.

È proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

Il contravventore è punito a termine del Codice penale.

Art. 81.

Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità o sia insufficiente, gli individui non validi al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti alla somministrazione degli alimenti ed ai quali non si sia provveduto altrimenti, sono collocati a cura dell'autorità politica in un ricovero di mendicità od altro istituto equivalente di altro comune.

La spesa di mantenimento nell'istituto sarà sostenuta dalla Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, se ne ha i mezzi, o altrimenti dalle Opere pie elemosiniere in esso esistenti, o dalle altre Opere pie e dalle confraternite che non abbiano scopo di beneficenza speciale, od in mancanza dal suddetto comune di origine; ed ove consti che il medesimo non lo possa, la spesa sarà a carico del bilancio dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite

La Commissione del Senato, col consentimento del ministero, ha a questi due articoli contrapposti questi altri:

Art. 80.

Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita ai termini del Codice penale.

Art. 81.

Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le Confraternite, sempre che le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

BOCCARDO dice che nella materia trattata dal titolo III, capo I (Dei mendicanti) si contempla per una parte una questione di pubblica sicurezza, e per un'altra parte un problema economico, quello della carità legale.

Non vuole entrare nel laberinto del problema della carità legale.

Ricorda il precetto che chi semina l'improvvidenza raccoglie la miseria.

Accenna alla tassa dei poveri che provvedeva agli indigenti e al rapido aumentarsi della poveraglia.

Rammenta la riforma del 1834 e la costituzione delle case di lavoro e il loro sviluppo.

Crede che la crisi a cui sono soggette attualmente le dottrine economiche sia temporanea.

L'oratore vagheggia l'idea di una radicale riforma della nostra beneficenza, riforma che si augurava vedere posta in atto dalle mani forti di Francesco Crispi.

Anzitutto crede che si dovrebbe incominciare col rendersi ragione della quantità del male cui vorrebbesi porre riparo.

Poi si dovrebbe rendersi ragione dei mezzi che si hanno a disposizione, non per togliere il male, ma almeno per diminuirlo.

Ben comprende che chi vede dall'alto le cose può ritenere che non sia questo il momento ad una radicale riforma.

In ogni caso, reputa che così grossa questione non dovesse sciogliersi come di sbieco in questa legge di pubblica sicurezza.

Crede che il sistema adottato dalla Commissione ci porterà a conseguenze più tristi di quel che avrebbe portato il progetto come è venuto dalla Camera.

Esamina il sistema seguito dalla Commissione, in paragone di quello seguitosi nel progetto venuto dalla Camera.

Osserva che l'ente elemosiniero che deve sorvegliare da vicino l'elemosinante, non ammette che s'improvvisi e crei il mendicante di professione. Accade invece l'opposto quando l'ente elemosiniere è lontano.

Giudica sicuro che i comuni proveranno di essere nell'impotenza di assistere i bisognosi dei quali si tratta. E allora verrà in campo il gran medico, lo Stato.

Non è favorevole al socialismo di Stato e lo crede tanto più pericoloso per uno Stato povero.

Il pericolo di sostituire la provvidenza alla previdenza è gravissimo ed è particolarmente grave per le popolazioni nostre meridionali e cattoliche.

Crede quindi che sotto questo rispetto la Commissione abbia peggiorato il progetto di legge votato dalla Camera.

Non ardisce proporre emendamenti. Prega la Commissione di considerare se allo stato attuale delle cose non convenga meglio ritornare allo art. 81 del progetto ministeriale, che, pur non soddisfacendolo, è notevolmente meno pericoloso di quello del testo della commissione.

MARESCOTTI. Anch'egli nel leggere gli articoli compresi in questa parte del progetto si è domandato se si tratti qui di definire il grosso problema della carità legale.

Però confessa che un tale tema non lo allarma al punto al quale se ne allarmò l'on. Boccardo.

La mendicità esiste. Bisogna provvedere. Si tratta principalmente di esaminare se abbiamo le forze ed i mezzi necessari per questo.

Sarebbe umiliante il dover confessare che queste forze e questi mezzi ci mancano.

Il progetto dispone gli enti i quali devono sussidiare la mendicità nell'ordine seguente: Congregazioni di carità, comuni, Stato.

Ritiene che, senza aggravare comuni, provincie, Stato più di quello che siano aggravati fin d'ora per causa della mendicità, i fondi necessari si potrebbero avere, poco meno che completamente, dal patrimonio proprio delle Congregazioni di carità, delle Opere pie limosiniere, delle confraternite.

Conchiude che, mentre la Commissione o l'onorevole Boccardo si

sono tanto allarmati delle gravezze che possono venire allo Stato, dalla mendicità, egli crede che non si tratti principalmente d'altro che di regolarizzare l'amministrazione del patrimonio delle Opere pie.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che non si tratta qui di risolvere il problema della carità legale; si tratta di proibire per legge l'accattonaggio. A questo fine gli pare che corrispondano anche le proposte della Commissione senatoriale. Laonde egli le ha accettate.

Mentre si proibisce la mendicità, si determinano i mezzi per regolarla e scemarla. L'accattonaggio per le strade, non fosse altro dovrebbe eliminarsi per la cattivissima impressione che ne ricevono gli stranieri.

In Francia si giunse perfino ad elevare a reato l'assistere i mendici per la strada.

Il progetto non si spinge a simile estremo, ma ha per iscopo principale di disciplinare i mezzi per i quali togliere di mezzo una piaga che fa vergogna ad un paese civile.

Dimostra come, naturalmente nell'ordine degli istituti i quali debbono venire in sussidio alla mendicità, dovessero mettersi prima le Opere pie e poi i comuni.

Crede che con questo sistema il numero dei mendici autorizzati che oggi è di 12,934, scemerà e non crescerà.

Del problema della mendicità, oltre quella della mendicità derivante dalla inabilita al lavoro, sarà il tempo di trattare quando verrà in esame la legge delle Opere pie.

Per ora e per lo scopo limitato che si vuol raggiungere ritiene che non potesse escogitarsi migliore e più pratico sistema di quello disegnato nel progetto.

PUCCIONI, relatore, giustifica le proposte della Commissione e in particolare l'ordine da essa adottato per gli enti i quali saranno tenuti a venire in sussidio della mendicità prodotta da inabilità al lavoro.

Discorre in particolare della Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, delle Opere pie elemosiniere, delle confraternite, semprechè le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo speciale di beneficenza, o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Parla poi del comune e dello Stato, confortando con nuovi argomenti l'opinione espressa dal presidente del Consiglio che il sistema del progetto varrà più a far scemare che ad aumentare i mendicanti.

PRESIDENTE, non essendovi altri oratori inscritti, pone ai voti gli articoli 80 e 81 che vengono approvati con una lieve variante a quest'ultimo.

Sono successivamente approvati con talune modificazioni di forma gli articoli da 82 a 106.

L'art. 95 fu approvato secondo una nuova redazione del senatore BARTOLI.

L'art. 97, secondo una nuova redazione del senatore CALENDA.

Nel corso dell'esame dei detti articoli ebbero la parola anche i senatori CAVALLINI, CANONICO, PUCCIONI, relatore, ed il presidente del consiglio.

L'art. 107 è concepito così:

Art. 107.

Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso il ricorso per cassazione, sia per motivi di incompetenza, sia per inosservanza delle forme prescritte, sia per altre violazioni di legge.

Il ricorso sospende gli effetti dell'ammonizione a meno che il presidente del tribunale non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

BARTOLI propone un emendamento in forza del quale, in luogo di accordare all'ammonito il diritto di ricorrere per cassazione, gli si dà diritto di reclamare davanti a un consigliere delegato dal primo presidente della Corte di appello.

L'indagine dovrebbe essere limitata alla competenza e alle disposizioni stabilite.

CANONICO osserva che non può accettarsi la proposta del senatore Bartoli specialmente perchè, mentre siamo all'indomani della istituzione della Cassazione unica, se ne farebbe uno strappo costituendo per queste speciali materie altrettante Cassazioni nel magistrato d'appello.

BARTOLI osserva che il reclamo come egli lo ha proposto porta un giudizio piuttosto di fatto che di diritto, quindi il suo emendamento non fa nessuno strappo alla legge della Cassazione unica.

MIRAGLIA appoggia l'emendamento del senatore Bartoli, dimostrando che l'istituto dell'ammonizione si concilia più col reclamo da esso proposto anzichè col ricorso per cassazione.

PUCCIONI, relatore, dice che, se si ammette il principio che, contro l'ordinanza di ammonizione ci sia ricorso per cassazione, si debba accogliere l'art. 107 come lo ha proposto la Commissione.

Ma poichè il senatore Bartoli e il senatore Miraglia hanno convinto la Commissione che nel caso trattasi di un vero giudizio di fatto e non di diritto, hanno altresì convinta la Commissione dell'opportunità di non caricare la Cassazione di Roma di una enorme mole di ricorsi in Cassazione per parte degli ammoniti.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'emendamento del senatore Bartoli, che si accosta alla primitiva idea che ebbe il Ministero, appunto per le ragioni esposte dai senatori Bartoli e Miraglia di deferire alla Corte d'appello la cognizione dei richiami in questa materia.

PRESIDENTE mette successivamente ai voti lo emendamento del senatore Bartoli, cui aggiungendosi l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dalla Commissione, l'art. 107 risulta definitivamente concepito così:

Art. 107.

Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso il reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservazioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme degli articoli 68, 69, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolamente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento in primo grado e la sua pronunzia non sarà suscettibile di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il ricorso sospende gli effetti dall'ammonizione; a meno che il presidente del tribunale non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Con piccole varianti di forma sono approvati tutti gli articoli fino al 142 ultimo del progetto.

PRESIDENTE annunzia che la votazione del progetto a scrutinio segreto avrà luogo nella seduta di domani.

Informa poi il ministro di agricoltura, industria e commercio della interpellanza che intende muovergli il senatore Devincenzi, secondochè fu annunziato sul principio della seduta.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, dichiara che risponderà alla interpellanza nella seduta di domani.

La seduta è sciolta alle ore 6 1|4.

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 8 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1|2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza » (N. 135).

PRESIDENTE, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto del progetto, invita il relatore della Commissione, senatore Puc-

cioni, a informare il Senato del lavoro di coordinamento del progetto medesimo, lavoro reso necessario in seguito alle deliberazioni prese ed alle varianti che vi furono introdotte.

PUCCIONI, relatore, informa il Senato del coordinamento, premettendo che esso si riferisce a sette soli articoli e che non tocca in alcuna parte la sostanza del progetto.

PRESIDENTE pone ai voti le variazioni e modificazioni di forma accennate dal relatore.

(Sono approvate).

Ordina poi l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto.

VERGA C, segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte. Il risultato della votazione sarà proclamato in fine di seduta.

Interpellanza del senatore Devincenzi al ministro di agricoltura, industria e commercio sopra l'attuazione della legge del credito agrario.

DEVINCENZI implora benevola attenzione. L'agricoltura ha immensa parte nella vita dei popoli e più negli Stati moderni, i quali non possono vivere senza grandissime spese. L'agricoltura è massima tra le fonti di ricchezza.

La potenza prussiana è originata da questa fonte.

Nel 1769 il gran Federico creò in Prussia il credito agrario per restaurare l'agricoltura che si trovava a pessimo partito.

Se vogliamo imitare i grandi Stati moderni, imitiamoli anche nel modo che essi usano verso l'agricoltura.

Rammenta la discussione fattasi in Senato sulla crisi agricola nel 1885.

Pareva allora che quella crisi non potesse peggiorare. Invece in questi ultimi tre anni le cose sono andate a gran pezza peggiorando.

Ha visitato anni sono la provincia agricolamente più florida d'Italia ed è tornato a visitarla di recente, e deve dolorosamente constatare che dal raffronto fatto fra le due epoche emerge che l'agricoltura non poteva in un periodo relativamente così breve cadere più in basso, tanto per lo stato dei terreni e delle colture, come per le condizioni delle popolazioni.

Non c'è provincia italiana in cui l'agricoltura non sia in grandissima sofferenza.

La speranza delle popolazioni era ed è riposta quindi esclusivamente nell'attuazione del credito agrario.

Governo e Parlamento devono a gara adoperarsi per l'applicazione della legge relativa.

Proclama il ministro Grimaldi benemerito di questa legge e della sua attuazione.

Egli ha speso ogni sua opera perchè essa entrasse in funzione ampiamente e fruttevolmente.

Nel giugno scorso, quando alla crisi agricola generale si sovrapponeva la crisi speciale dei vini, il Governo riunì una Commissione dei rappresentanti di tutti i grandi Istituti di credito d'Italia per prender consiglio sui mezzi di scongiurarle entrambe.

Dalle discussioni di questa Commissione emanarono varie proposte e prima si riconobbe che sarebbe stato utilissimo che i Banchi di Napoli e di Sicilia, che sono Istituti fondati esclusivamente pel pubblico bene, assumessero il servizio del credito agrario.

Bastava che i Banchi non ci perdessero per poterlo assumere.

I direttori dei due Istituti dichiararonsi pronti a far sì che essi si incaricassero del detto servizio.

Ricorda la benemerita esibizione fatta dagli altri grandi Istituti bancari italiani di acquistare subito fino a 20 milioni di cartelle, non per commerciarli, ma per tenerli in portafoglio.

Tutti i crediti sono difficilissimi. Il credito agrario per la sua specialità è più difficile di tutti. Di qui venne che sulle prime le cartelle agrarie ottenessero mediocre fede.

In altri Stati, negli Stati di Germania specialmente, avviene il fatto opposto, e le cartelle agrarie godono credito grandissimo e pieno.

La nostra legge sul credito agrario è considerata la migliore del mondo. Si tratta di trovare il modo di bene ed efficacemente attuarla.

(L'oratore si riposa).

Quando da noi per la prima volta si propose la legge sul credito agrario, alcune opinioni non erano ancora ben formate nè in Italia, nè all' estero.

Molti progressi nella materia si sono fatti in questi ultimi tempi.

Non si reca soccorso agli agricoltori che mettendo, per così dire, il credito alla portata della loro casa. Questo avviene in Iscozia dove centinaia di Banche, a modestissime condizioni, fanno il servizio agrario.

Si tratta di agevolare e d' incoraggiare quanto più sia possibile lo sviluppo di istituzioni locali. A questo scopo è diretta la disposizione che autorizza Istituti difformi e molteplici ad esercitarlo.

Le prime condizioni per l'esercizio di qualunque specie di credito sono i capitali.

Quindi l'autorità data al Governo di autorizzare qualunque Istituto egli crede adatto allo scopo, ad emettere cartelle.

Allorchè fu fatta la legge parve che tutto quanto si riferiva alla sua applicazione fosse rimesso al Governo.

Conforta con citazioni di scrittori questa opinione sul significato della legge relativa al credito agrario, per cui con semplice decreto reale il Governo può autorizzare qualsiasi Istituto ad emettere le cartelle.

Il ministro tenne conto delle osservazioni che furono fatte intorno ai pericoli che avrebbero potuto derivare da così ampie, troppo ampie facoltà.

Laonde nel regolamento esso stabilì che una speciale Commissione dovesse sopravegliare e riferire intorno alla applicazione della legge.

L'opinione dei grandi Istituti era stata quella che ad essi soltanto fosse riservata la emissione delle cartelle agrarie, siccome condizione per imprimere ad esse il credito necessario.

Rammenta la grande recente riunione di rappresentanti di Banche popolari avvenuta a Bari sotto la presidenza dell' on. Luzzatti ed il voto solenne che in essa fu espresso a favore del credito agrario.

Rammenta inoltre come il direttore del Banco di Napoli siasi esibito di far prestare esso i fondi necessari agli Istituti locali per l'esercizio del credito agrario, alla quale esibizione si plaudì da ogni parte.

Dubita che la questione del credito agrario che si presenta per la prima volta agli Italiani faccia minore impressione di quanto dovrebbe.

In Germania il servizio del credito a favore dell'agricoltura ammontò fino a quattro miliardi.

Una Commissione francese andata in Germania per studiare la coltura dello zucchero di barbabietole, fece una speciale relazione per dimostrare a quale meraviglioso sviluppo sia pervenuta l' agricoltura in Germania.

Nega che i progressi dell'agricoltura sieno così lenti come da molti si crede.

Sussidia questa proposizione con esempi pratici.

Crede che tutta la nostra cura debba essere di mantenere in alto credito il titolo per mezzo del quale soltanto potrà raccogliersi la gran somma necessaria a beneficio della nostra agricoltura.

Il ministro consideri che egli ha vastissime facoltà.

Reputa che egli debba applicarle nel modo più largo possibile, con ogni possibile energia.

Narra di un piccolo Istituto con un capitale di 200 mila lire, al quale in questi giorni sarebbe stata concessa l'autorizzazione di emettere cartelle fondiarie.

Questo non gli pare utile per l'accreditamento delle cartelle.

Non vorrebbe che questo fatto diventasse un precedente.

Dice della grandissima stima che professa al ministro.

Lo prega di accogliere in buona parte le sue osservazioni. Conchiude formolando le seguenti proposizioni e domande:

1. Che più numerosi saranno gli Istituti locali che eserciteranno il credito agrario, e meglio sarà;

2. Se non possa essere conveniente di concedere l'emissione delle cartelle solo ai grandi Istituti che possano sostenerne il credito, sussidiando poi coi capitali necessari gli Istituti minori;

3. Se non convenga che per l'esercizio del credito agrario gli Istituti locali traggono i fondi dai grandi Istituti, anzichè dalle cartelle; ed infine

4. Se non convenga di procedere lentamente nello sviluppo del credito agrario e di aspettare che i grandi Istituti abbiano svolto le loro operazioni, anzichè accordare a chicchessia di emettere cartelle.

Se si vuole il credito agrario bisogna badare a tener alta la fiducia nel titolo relativo.

Prega il ministro delle finanze a considerare quale catastrofe potrebbe in determinate circostanze conseguire dalla soverchia e multiforme emissione di titoli i quali non avessero la solida base del credito di un grande Istituto, ma un fondamento eccessivamente fragile e meno consistente.

MARESCOTTI esamina le ragioni dello sviluppo maraviglioso del credito agrario nella Slesia. Dice che l'agricoltura ha bisogno di miliardi, non di milioni. I miliardi non si avranno che mercè la circolazione del capitale. Il credito agrario italiano è nato tisico. L'agricoltura non ne ebbe che minimo aiuto. Ora esso si è in qualche modo riformato. Ma se non diventa un'istituzione nazionale sarà vano aspettarne vantaggi considerevoli.

Si associa al senatore Devincenzi per raccomandare al ministro non di aumentare i piccoli enti agrari, ma d'incoraggiare la propensione dimostrata da qualche grande Istituto di assumere la emissione delle cartelle, con che giungerebbero esse ad essere quotate alla Borsa.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio, si dichiara soddisfatto della interpellanza Devincenzi. Non corrono gravi differenze fra le sue idee e quelle dell'interpellante.

Per non divagare in discorsi sulla crisi agraria e vinicola, ecc., si fermerà unicamente sui criteri per l'applicazione della legge sul credito agrario.

Crede che ormai devono ritenersi vinti quelli i quali pensavano che dalla legge sul credito agrario non si sarebbero avuti risultati adeguati.

Rammenta come nel progetto originario suo non si trattasse che dei mutui ipotecari per la trasformazione delle colture ed ai consorzi, e non di mutui e prestiti a conto corrente.

Stabilisce la differenza fra l'esercizio del credito agrario e la emissione delle cartelle.

La legge determina che tutti gli Istituti in essa specificati possano esercitare il credito agrario, non però che tutti possano emettere cartelle. L'autorizzazione per questa emissione fu lasciata in facoltà al Governo.

All'onorevole Marescotti dice che egli non ha tenuto conto della differenza della legge del 1869 che restò morta e non produsse alcun frutto, per cui fu fatta la legge nuova.

Conferma di avere impiegato ogni diligenza per l'attuazione di tale legge.

Ha fatto il regolamento per renderla sempre più attuabile. Ne fece anche uno speciale per la emissione delle cartelle d'accordo col Consiglio di Stato.

Il Parlamento con una seconda legge distinse le cartelle del titolo primo da quelle del titolo secondo. La duplicità delle cartelle era implicita nella legge.

Quanto al caso speciale accennato dall'onorevole Devincenzi, dice che la Banca della quale egli ha parlato, era e si trova autorizzata alla emissione delle cartelle in forza della legge del 1869, fino da prima che fosse pubblicata la legge nuova.

Le deliberazioni del Parlamento esigevano che, essendosi quella Banca uniformata alle disposizioni della nuova legge, fosse fatto come fu fatto.

Non si trattava di stabilire una massima; ma di osservare la legge.

I due Banchi di Napoli e di Sicilia hanno già chiesta l'autorizzazione di esercitare il credito agrario.

I due decreti relativi sono in corso. Appena compiute le formalità necessarie, l'esercizio del credito ai due Istituti sarà immediatamente concesso.

Gode di sapere che i detti due Istituti intendono di imprimere essi il loro credito alle cartelle, fornendo poi agli Istituti minori i fondi per l'esercizio del credito agrario.

Conviene che quanto più saranno numerosi gli Istituti locali di credito che eserciteranno il credito agrario, tanto più se ne vantaggerà l'agricoltura.

Il risparmio che oramai si trova disponibile anche per l'esercizio del credito agrario in Italia, si può calcolare a presso che un miliardo.

Quello che il ministro dubita è che veramente questo miliardo si volga all'agricoltura. Si farà di tutto e il Governo si adoprerà in ogni modo per questo grande scopo.

Promette di fare di tutto perchè il concetto enunciato dal direttore del Banco di Napoli al Congresso di Bari si svolga nel modo più ampio e più benefico.

Farà ed ha già fatto l'uso più oculato della facoltà di autorizzare Istituti alla emissione delle cartelle.

A questo fine ha stabilito apposita Commissione consultiva, alla testa della quale è lo stesso onor Devincenzi.

Così solo si potrà riuscire ad imprimere il maggior prestigio possibile alle cartelle agrarie.

Spera che andrà sempre d'accordo colla Commissione col suo onorevole presidente.

FINALI osserva che in Francia il credito delle cartelle agrarie non si è potuto mantenere se non impegnando le medesime in una miriade di operazioni disformi e colle quali il credito agrario non ha nulla che fare.

È inutile discutere teoricamente se convenga di più affidare la emissione delle cartelle a pochi grandi Istituti o a molti, compresi i piccoli.

Noi dobbiamo osservare la legge.

La legge determina che le emissioni delle cartelle agrarie possano concedersi agli Istituti di credito ordinario, a quelli di credito cooperativo, alle Casse di risparmio singole o consociate e alle società di proprietari. Ai quali enti poi si aggiunsero gli Istituti di emissione ed i Monti frumentari e nummari.

Osserva che gli Istituti di emissione fanno anche troppe operazioni. Sostiene che non si debba con interpretazioni restrittive privare gli Istituti minori e le Casse di risparmio dell'esercizio di un dritto che loro spetta per legge. Aggiunge che in nessun caso, finchè vige la legge attuale, si deve potere fare dell'esercizio del credito agrario una privativa degli Istituti di emissione.

Si muti la legge, se si vuole Si deve raccomandare al ministro la massima prudenza nel concedere l'autorizzazione di emettere cartelle, ma non si può contraddire alla legge.

DEVINCENZI riconosce verissimo quello che l'onor. Finali disse degli Istituti di emissione. Sta bene che gli Istituti di emissione si specializzino.

Crede che se i Banchi di Napoli e di Sicilia si rivolgeranno con vigore al credito agrario, si verrà a questa desiderata e senza dubbio vantaggiosa specializzazione. Certamente per un tale effetto abbisogna del tempo.

Lo scopo è di aiutare l'agricoltura. Non si discuta tanto che il malato muoia.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio, ha detto egli medesimo che tutti gli Istituti di credito hanno facoltà di domandare l'esercizio del credito agrario.

Ricorda che nel primitivo progetto neppure gli Istituti di emissione c'erano. Fu il Parlamento che ve li pose. Ad ogni modo vi è la legge, e questa deve osservarsi.

Parlandosi di prudenza che il Governo deve usare nel concedere la emissione, si volle accennare alla indispensabilità che nessuna delle cautele imposte dalla legge venga pretermessa e non lo sarà.

DEVINCENZI si dichiara soddisfatto della risposta e delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE dichiara esaurita l'interpellanza Devincenzi.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione sul progetto per « Disposizioni intorno alla pubblica sicurezza ».

Votanti 79
Favorevoli 64
Contrari 15

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge per il « Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli » (N. 137).

VERGA C., segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, la dichiara chiusa.

Si procede all'esame degli articoli.

L'art. 1 è approvato senza osservazioni.

L'art. 2 è concepito così:

Art. 2.

Sono ammessi nell'Istituto giovani italiani ed esteri.

Il Ministero potrà fondare un Collegio annesso all'Istituto, in cui siano mantenuti giovani di famiglie non residenti in Napoli, mediante pagamento della retta che dal Ministero stesso sarà fissata.

Potranno essere istituite borse da conferirsi per concorso ai giovani privi di beni di fortuna.

AMARI raccomanda al ministro della pubblica istruzione di andare con molta circospezione prima di fondare un collegio nell'Istituto Asiatico di Napoli.

Le cattedre, tre o quattro, che si richiederanno nell'Istituto basteranno ad assorbirne le rendite.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, osserva che, secondo il testo del progetto, la facoltà concessa al Governo di istituire un collegio asiatico, un collegio per giovani non residenti a Napoli, e di istituirvi delle borse, è una facoltà che si riferisce all'avvenire e che necessariamente dovrà essere subordinata alle condizioni finanziarie di quell'Istituto.

I rimanenti articoli del progetto sono approvati senza osservazioni.

PRESIDENTE annunzia che il progetto ora approvato per alzata e seduta sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di lunedì e leva la seduta alle ore 5 e 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 7 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,10.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

MARTINI FERDINANDO svolge la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto dimanda di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica intorno alle norme per la distribuzione dei sussidi ai maestri elementari ».

Chiede inoltre se il ministro intende di riprendere la consuetudine di presentare al Parlamento una relazione circa i sussidi concessi.

Ritiene poi che non si possano limitare, come ora si fa, i casi pei quali si abbia da conceder sussidio.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, rileva alcuni inconvenienti che si verificano nella distribuzione dei sussidi per mezzo dei Consigli provinciali.

Quanto ai casi di sussidio si è dato finora più o meno larga interpretazione ai limiti assegnati: ma una circolare è stata mandata per rendere più razionale la distribuzione dei sussidi.

Circa la relazione, dice che intende di presentarla, come di consueto, al Parlamento.

Seguito del disegno di legge relativo all'emigrazione.

COSTA ANDREA nota prima di tutto che la generalità degli oratori tanto in favore come contro il disegno di legge ha ammesso essere la miseria ragione prima della emigrazione.

Ora questa ragione di emigrazione va crescendo anche tra le popolazioni rurali italiane, che prima non la conoscevano. Domanda quindi che cosa intenda fare il Governo per riparare ai danni dell'emigrazione, togliendone le cause.

Ed è a questa causa che dovrebbe rivolgersi l'opera del Governo, nonostante l'opinione contraria di diversi oratori. Come legge di polizia era preferibile il primitivo disegno del ministro Crispi. La Commissione ha cercato di migliorarlo; ma non si è nè prima nè poi raggiunto nulla di veramente utile. Conviene invece che l'opera del Governo prenda modo e sostanza di patronato e di tutela in patria, per l cl .

osì il Governo dovrebbe favorire con ogni modo possibile le associazioni cooperative di lavoratori tanto in città che in campagna, modificando in armonia, e secondo il bisogno, la legge di contabilità dello Stato.

Crede inoltre che si dovrebbe: stabilire un minimo di salario ed un massimo di ore di lavoro; affrettare la esecuzione dei lavori pubblici dando maggiore impulso e più razionale al bonificamento dell'Agro romano, e dirigere l'emigrazione alle terre incolte italiane.

Confida che perseveri la corrente manifestatasi ieri negli Uffici; e che riesca a persuadere il Governo che segue una via pericolosa e che convien meglio rivolgere i danari al miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici, che non alle guerre ed alle spedizioni. Così soltanto si provvederebbe alla salvezza delle istituzioni.

Conchiude col dichiarare che non può approvare nè il disegno di legge del Governo nè quello della Commissione, e con l'esortare il Governo a tradurre in atto solenni promesse; allora soltanto, dice, noi avversari delle istituzioni...

PRESIDENTE richiama l'oratore.

COSTA ANDREA... noi, sebbene non siamo teneri per le istituzioni approveremo i vostri provvedimenti.

VALLE, approvando in massima il disegno di legge, dichiarasi per altro contrario all'articolo primo proposto dalla Commissione, come quello che impedisce l'emigrazione ai più abili, senza poi riuscire nello scopo, che l'articolo stesso si proporrebbe. Pensa egli pure che l'emigrazione va la non già repressa, ma diretta con fini economici e politici, affinchè l'Italia non debba invidiare ad altri paesi le numerose e fiorenti colonie.

Voci. Ai voti! Ai voti!

VENDRAMI, anche a nome dell'onorevole Andolfato, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a favorire, nei modi migliori che saranno consigliati dalle speciali circostanze di tempo e di luogo, il rimpatrio degli emigranti che non trovano lavoro nelle terre straniere, e di quelli che, mancando di mezzi, non possono tornare in Italia per adempiere i doveri del servizio militare. »

SOLIMBERGO, invocando la maggiore libertà e la maggiore protezione per l'emigrante, propone e svolge un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, confidando che il Governo darà opera a temperare le cause che in alcune regioni del regno dànno alla emigrazione un carattere di gravità eccezionale, passa alla discussione degli articoli ».

FORTIS, sotto-segretario di Stato, (Segni d'attenzione) esordisce dichiarando che ormai, tolte di mezzo alcune divergenze, il Governo è d'accordo con la Commissione nel sostenere il disegno di legge che crede accettabile, utile, necessario.

Dice che questa legge ha dato occasione di discutere in ogni sua parte l'indirizzo politico e sociale del Governo; ma egli non crede giustificabile questo sistema, dappoichè si pongono così in discussione ardui problemi non ancora bene studiati, e quindi immaturi nella coscienza del paese.

Il disegno di legge sull'emigrazione, piuttosto che a risolvere incompletamente gravi questioni, mira a riparare a certi inconvenienti che unanimemente si deplorano. Esso non mira a vietare l'emigrazione, sia per rispetto al principio di libertà, sia per considerazioni economiche che è inutile ora accennare.

Il disegno di legge non ha nemmeno lo scopo di favorire l'emigrazione, perchè il Governo non ne conosce abbastanza le condizioni vere, nè sa bene ancora se e come le cause dell'emigrazione si possano rimuovere, o se e come si debba con provvedimenti speciali dirigere l'emigrazione ad un luogo anzichè ad un altro.

Esclusi questi due scopi del disegno di legge, rimane il suo scopo vero: quello cioè di tutelare, in nome della civiltà e dell'umanità, coloro che sono deboli. L'oratore non disconosce la gravità delle argomentazioni d'indole sociale che furono addotte; ma non si tratta di studiare ora le cagioni di un fenomeno; si tratta di constatare un fenomeno che esiste: e fino a quando non sia possibile toglierlo di mezzo, è utile, è doveroso renderlo meno doloroso.

E d'altronde ripete che dei problemi economici e politici coi quali può avere attinenza, non è ora il caso di discorrere, a proposito di una legge che solamente mira a tutelare quegli emigranti che nessuno potrebbe trattenere.

Avendo alcuni accennato a promesse fatte in una recente occasione a nome del Governo, crede di poter dichiarare che quelle promesse saranno mantenute, poichè giova a tutti che le questioni d'indole sociale siano affrontate e risolute nei limiti del possibile. Bisogna trovare con severo studio il confine che separa il possibile dall'utopia (Bravo!) e, le illusioni svanite, cominciare il lavoro serio a beneficio del paese (Vive approvazioni).

Tornando al disegno di legge, ripete che è provvedimento di tutela degli emigranti, e di polizia sociale: nè crede, come altri hanno voluto dire, che sia monco e incompleto nelle sue disposizioni, dappoichè a quel che è possibile provvedere, lasciando in disparte tutto quanto, nelle condizioni presenti, non è dato raggiungere, ma che forma e formerà oggetto delle cure assidue del Governo.

Risponde alle varie obiezioni di carattere generale fatte dagli oppositori della legge, e conclude ripetendo essere d'avviso che la Camera non possa non riconoscerne i vantaggi, precipui fra tutti quello di avere sostituito la legge all'arbitrio, e quello di avere efficacemente tutelato l'emigrante dinanzi all'agente d'emigrazione.

È una legge, torna a dirlo, che, avendo di fronte un fenomeno morboso ed inevitabile, mira a menomarne le conseguenze e a difendere i poveri e i deboli. E confida che la Camera, così considerandola, vorrà darle il proprio suffragio (Vive approvazioni).

MICELI. Parlerà anche in nome di quei colleghi che, come lui, rappresentano delle regioni che sono minacciate, dalla soverchia emigrazione, di diventare deserte.

L'onor. Berio parlava ieri delle splendide condizioni nelle quali si trova la colonia italiana nella Repubblica Argentina; certo che ciò è vero ma si riferisce soprattutto all'emigrazione dei Liguri, che partono provvisti di capitali e di esperienza commerciale e che quindi possono facilmente arricchire: lo stesso non si può dire della emigrazione di Potenza, Salerno e Cosenza, la quale è quasi unicamente formata di contadini molto poveri.

In queste provincie ed in qualche altra limitrofa, l'emigrazione ha raggiunto proporzioni allarmantissime e bisogna che il Governo provveda in ogni maniera perchè essa diminuisca.

La prima maniera con la quale il Governo deve provvedere consiste nella giustizia distributiva, mediante la quale bisogna che le provincie meridionali godano di quei vantaggi, che sono stati elargiti alle settentrionali.

Deplora che certe leggi benefiche restino lettera morta quando si debbono applicare all'Italia meridionale. Ciò è intollerabile Spera che il Governo vorrà fare costruire quelle ferrovie che il Parlamento ha già decretato. (Approvazioni).

L'onorevole Fortis potrà pure esprimere al Governo i bisogni delle provincie meridionali, dove difettano molto le strade rotabili. Anche le bonifiche quivi sono un urgente bisogno, giacchè nella sola provincia di Cosenza vi sono centomila ettari di terreno fertilissimo, che per nove mesi dell'anno sono inabitabili a causa della malaria.

Con le ferrovie, con le strade rotabili, con le bonifiche si può combattere l'emigrazione, che è causa della miseria e dalla mancanza di lavoro.

Deplora inoltre la poca efficacia delle presenti leggi sui consorzi d'irrigazione e sui rimboschimenti; come pure la cattiva organizzazione di certi piccoli istituti di credito, che piuttosto che aiutare l'agricoltura esercitano l'usura.

Termina proponendo il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere con la maggiore possibile celerità alle condizioni delle provincie, dove la emigrazione dà proporzioni più vaste e minacciose al loro avvenire ».

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura la propone.

(E' approvata la chiusura).

RANDACCIO presenta un disegno di legge per l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'impianto di una Stazione sanitaria nel porto Genova.

DE ZERBI, relatore, è lieto di avere assistito ad una dotta discussione alla quale hanno preso parte oratori da tutti i lati della Camera. Non può però dividere l'opinione dell'onorevole Ferrari, che ha detto la presente legge essere un intermezzo, nè quella dell'onorevole Badaloni che la ha definita una legge cattiva.

L'onorevole Luchini poi ha detto che la legge è una maschera, una persona senza cervello; il cervello secondo l'onorevole Luchini consisterebbe nell'ufficio dell'emigrazione, ora la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Luchini, e così la maschera diverrà persona.

Non può accettare però tutte le altre proposte, specialmente quelle degli onorevoli Ungaro, Bonfadini, Badaloni. Essi hanno tutti detto che causa dell'emigrazione è la miseria; ma le cause della miseria sono moltissime e complicate nè certo la Commissione le poteva togliere perchè ciò sarebbe uguale a riformare da cima a fondo lo Stato e la società.

Non si può limitare il diritto all'emigrazione, giacchè esso equivale spesso al diritto al lavoro, al diritto alla vita, nè per salvaguardare la proprietà si può limitare il diritto alla vita.

Del resto dimostra con cifre che fra noi l'emigrazione raggiunge appena ogni anno il 6 per mille della popolazione, mentre la popolazione aumenta del 10 per mille, quindi non abbiano certo il timore che in Italia la popolazione diminuisca.

Ma tutto ciò non è che una disgressione, giacchè sia l'emigrazione un bene od un male, certo si è che essa non si può impedire.

Si rimprovera poi al disegno di legge di provvedere a proteggere l'emigrante ma non già l'emigrato, ma anche ammessi i concetti socialisti dell'onorevole Costa, riesce difficile l'escogitare che cosa si possa fare per l'emigrato, tanto è vero che nessuno degli oratori ha fatto delle proposte concrete.

L'onorevole Ungaro, che ci ha dipinto le tristi condizioni dei lustrascarpe italiani di New-York, poi ha suggerito di creare delle banche italiane in quel paese, quasi che di esse potessero fruire i lustrascarpe.

Anche gli onorevoli Badaloni e Guicciardini hanno suggeriti dei rimedi che non si possono applicare.

In realtà dunque il disegno di legge si propone scopi più modesti di quelli accennati dai diversi oratori, si propone di proteggere l'emigrante povero al momento della partenza e durante il viaggio, ed in verità si può dire che a ciò si è riusciti.

Finora in materia di emigrazione regnava sovrano l'arbitrio, ora è tempo di regolare certi rapporti e di stabilire delle norme fisse.

L'onorevole Ferrari ha fatto rimprovero alla Commissione di avere riconosciuto legalmente l'esistenza di quei mercanti di carne umana, che sono gli agenti di emigrazione. Ma non perchè si riconosce l'esistenza di un male si crea questo male, nè le malattie originano certo dai trattati di patologia, nei quali sono enumerate.

Risponde poi ai molti oratori, fra i quali gli onorevoli Badaloni, Ferri e Sonnino che hanno criticato l'articolo primo.

Or certo il cittadino è obbligato al servizio militare, e vi è obbligato non perchè abita nel paese ma perchè vi è nato. Se è reato la diserzione, si devono ammettere le misure, che tendono ad evitarla.

Cita le disposizioni delle leggi di altri paesi conformi a questo articolo primo, e l'art. 7° della legge italiana di reclutamento dell'eser-

cito, alla quale la Commissione non ha creduto che fosse conveniente derogare con una legge di polizia sull'emigrazione.

Giustifica la locuzione della prima parte dell'articolo primo la quale è stata presa alla lettera da altri precedenti disegni di legge sulla emigrazione.

Crede pericoloso lasciare al Governo facoltà di sospendere gli arruolamenti, poichè come bene osservò l'onorevole Sonnino, la libertà di emigrare è intimamente connessa con la libertà di arruolare.

Confida che la Camera vorrà dare il suo suffragio a questo disegno di legge. (Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni).

FERRARI LUIGI per fatto personale, dichiara di non aver voluto mancare di cortesia nè alla Commissione, nè agli oratori precedenti. Egli ha solamente detto che considerava questa legge siccome un *intermezzo* in una politica di armamenti e di alleanze, nella quale il paese è travolto. Augura all'onorevole Fortis, che non vede senza trepidazione partecipare al Governo, che queste preoccupazioni di politica generale, non restringano troppo la sua cerchia d'azione.

UNGARO, per fatto personale, risponde all'onorevole De Zerbi, dando spiegazioni su ciò che egli ha detto intorno alle Banche, ed intorno alla protezione degli emigranti.

DE ZERBI dichiara che la Commissione può accettare tutti gli ordini del giorno siccome raccomandazioni al Governo, ma non potrebbe accettare quello degli onorevoli Andolfato e Vendramini.

SOLIMBERGO ritira il suo ordine del giorno e si associa a quello dell'onorevole Miceli.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, dichiara che il Governo potrebbe accettare delle raccomandazioni, ma il voto della Camera potrebbe dare agli ordini del giorno un carattere tale da inceppare l'azione del Governo.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Miceli ha così modificato il suo ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere, con la maggiore possibile celerità, alle gravi condizioni delle provincie, nelle quali la emigrazione ha proporzioni più vaste e minacciose al loro avvenire.

« Miceli, Tajani, Del Giudice, Torraca, Fiorenzano, Di Blasio Scipione, Cefali, Lacava, Baroni, Morelli, Compagna, De Lieto, Correale, Vollaro, De Seta, Oliverio, Branca, Sprovieri, Francica ».

MICELI crede il suo ordine del giorno così chiaro che avrebbe potuto essere votato dalla Camera; in ogni modo egli è disposto a consentire che il suo ordine del giorno sia accettato dal Governo come una raccomandazione.

COCCAPIELLER. Egli non poteva tacere dopo che l'on. Costa si è appropriato il suo discorso del giugno. (Viva ilarità). Vuole che si parli chiaro; egli è qui per regolare le amministrazioni del regno. (Viva ilarità).

Crede che senza ciò che egli ha proposto altre volte, non si potrà mai far nulla; e non è questione di uomini ma di sistema, e questo bisognerebbe mutare.

FRANCHETTI e GARAVETTI prendono atto delle dichiarazioni del Governo e ritirano i loro ordini del giorno.

VENDRAMINI non insiste nel suo ordine del giorno.

PLEBANO prega il presidente che dopo la legge in discussione sia iscritta nell'ordine del giorno la sua interpellanza.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, prega l'on. Plebano di volere attendere sino a domani, per stabilire il giorno nel quale deve essere svolta la sua interpellanza.

PLEBANO consente.

La seduta termina alle 6,20.

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 8 dicembre 1888.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,20.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito del disegno di legge relativo all'emigrazione.

BONGHI svolge la seguente sua controproposta:

« Art. 1. L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi.

« Art. 2. Nessuna operazione o combinazione diretta ad arruolare emigranti è permessa, senza autorizzazione del Governo.

« L'autorizzazione non può esser data, se non previo il parere del Consiglio di Stato e per una meta determinata di emigrazione e anteriormente conosciuta.

« Chi si renda colpevole di operazioni siffatte, senza l'autorizzazione richiesta, è punito con...

« Non sono comprese nel divieto di cui è parola al primo paragrafo le associazioni che si costituissero col fine unico o sussidiario di fornire d'aiuto, di consiglio e di denaro, quelli che si dichiarassero decisi a emigrare.

« Art. 3. Il Governo diramerà ogni mese per mezzo delle prefetture informazioni sulle condizioni degli emigranti nei varii paesi a cui no sogliono andare ».

Nota come i disegni di legge, ministeriale e della Commissione, partano da due principii affatto diversi. Il Ministero considerava quasi come morboso il fenomeno della emigrazione, la Commissione come benefico. Come potrebbe dunque il Ministero accettare il disegno della Commissione, e come può la Camera decidersi fra i due?

Noi ci contentiamo di far delle leggi liberali; altri popoli cercano di farle proficue. E di proporle proficue sarebbe il dovere dei Governi saggi. Ora con la legge proposta non si fa che ordinare, sollecitare anzi l'emigrazione, la quale non è un movimento spontaneo da noi, ma prodotto artificialmente dai Governi interessati ad avere emigranti.

In sè le emigrazioni possono essere un bene od un male, secondo le cause che le promuovono o gli scopi che si propongono. Le emigrazioni che sono effetto di profonda miseria attestano per lo meno una condizione non buona del paese dal quale si producono, e non possono apportare grandi beneficî alla madre patria.

Gli duole che si sia qui affermato che l'emigrazione è determinata dal duro trattamento fatto ai contadini dai proprietarii; giacchè questi ultimi pure emigrano per la gravezza dei balzelli e la scarsezza dei raccolti.

Consente che non si debbano porre ostacoli all'emigrazione spontanea individuale; ma ritiene si debba infrenare quella collettiva promossa da Governi, società od agenti interessati.

CAVALLETTO, essendo tra gli oratori che hanno accennato alle tristi condizioni dei contadini, fa osservare all'on. Bonghi che, ben lungi da promuovere la guerra civile, egli ha anche deplorato le tristissime in cui versano i proprietari, ed ha suggerito i modi di far procedere concordi le due classi.

PRESIDENTE esclude che l'on. Bonghi abbia potuto far carico all'on. Cavalletto di promuovere la guerra civile (Si ride).

BONGHI non poteva fare tale accusa non avendo udito il discorso dell'on. Cavalletto.

DE ZERBI, relatore, non crede che sia vana ogni legge liberale, ove s'intenda per tale quella che non determina una ingiusta intrusione dello Stato nell'azione dei cittadini. Ricorda che l'on. Minghetti, decoro della parte cui appartiene l'on. Bonghi, propugnò sempre il principio, consacrato nel disegno di legge della Commissione, che lo Stato non debba intervenire se non dove il suo intervento sia necessario ed urgente.

Nè crede che l'organizzare l'emigrazione sotto la vigilanza dello Stato sia dannoso; questo sarà il primo passo; il secondo potrà essere quello di dirigere l'emigrazione; la quale non è un fenomeno stimolato, ma spontaneo e naturale per chi lo studia nei precedenti, ed è

spiegato dalla insufficienza dei salarii, e dalla miseria che affligge la maggior parte dei comuni del regno.

Esamina poi il controprogetto nelle sue disposizioni che crede inattuabili e inefficaci, e quindi crede che la Camera non debba approvarlo.

FORTIS, sotto-segretario di Stato, nega che il Governo abbia abbandonato il concetto da cui era partito nel proporre il suo disegno di legge. Il Governo ha concordato alcune modalità con la Commissione; ma la verità è che i due disegni di legge non erano punto opposti, come si è voluto credere: avevano il concetto comune di tutelare, non di reprimere o regolare, l'emigrazione: ed è quindi naturale che, essendoci unità di propositi, sia intervenuto l'accordo nella esplicazione.

Ripete essere ozioso cercare ora le cause della emigrazione: si tratta solamente, in presenza di un fatto che esiste, di attenuare le conseguenze necessarie di questo fatto.

E se è, in ogni modo, ammesso generalmente essere la miseria la causa dell'emigrazione, qualunque provvedimento destinato ad infrenarla, sarebbe un atto disumano verso chi potrebbe sottrarsi alla misura medesima cercando sorte migliore in altre contrade. (*Approvazioni*).

Accenna ad alcuni provvedimenti che possono essere diretti a modificare le condizioni dei contadini: ma allo stato delle cose, il controprogetto dell'onorevole Bonghi non crede possa essere approvato.

Voci. Chiusura! chiusura!

COCCAPIELLER parla contro la chiusura. (*Rumori vivissimi*)

(La chiusura è approvata).

BONGHI crede di aver diritto a parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ma la discussione è chiusa.

BONGHI risponde per fatto personale alle osservazioni dell'onorevole Fortis; e dichiara, pure persistendo nella sua opinione, di ritirare il controprogetto.

FORTIS, sotto segretario di Stato, parla pure per fatto personale.

MEL espone un dubbio a proposito dell'articolo primo e teme che con l'emigrazione possa qualche colono sottrarsi al pagamento dei suoi debiti col proprietario: e domanda se non sarebbe opportuno che agli emigranti non si concedesse di partire, se prima non hanno fatto onore ai loro impegni.

FRANCHETTI dà ragione del seguente emendamento:

« Art. 1 *bis*. (progetti di legge del 1878 e del 1880). Presso il Ministero dell'interno vi sarà un ispettore e un ufficio di vigilanza sulla emigrazione.

« Esso accorda la licenza agli agenti di emigrazione.

« Vigila sopra di essi. In caso di trasgressione della presente legge ordina il ritiro della licenza e all'uopo li denunzia all'autorità giudiziaria.

« Corrisponde direttamente coi prefetti, coi regi consoli all'estero, e con la Commissione di cui all'art. 17. Provvede al prelevamento delle indennità dovute agli emigranti sulla cauzione di che all'art. 4.

« Raccoglie le notizie opportune rispetto all'emigrazione, le comunica ai prefetti per essere diramate, e ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o impresa di trasporti per terra o per acqua, in qualsivoglia specie ».

BADALONI combatte la seconda parte dell'art. 1°, colla quale crede che si facciano correre seri pericoli alla libertà di emigrazione.

Dimostra come con queste limitazioni si restringa più che le odierne leggi militari non facciano il diritto di emigrare.

Censura alcuni regolamenti fatti dal Ministero della guerra, e li crede non costituzionali.

Quando la patria non si rivela al contadino che con l'imposta e la coscrizione militare, quando la libertà non gli dà da vivere, non gli fornisce i mezzi di sfuggire alla malaria ed alla pellagra, è crudele l'impedirgli, in nome della patria, l'emigrare.

Cancelliamo dunque dal disegno di legge una disposizione, che più per la sua bontà intrinseca, si regge per la brillante maniera con la quale è stata difesa dal relatore.

Ad ogni modo termina dicendo, che dato che anche l'articolo debba essere approvato, spera che il Governo farà dichiarazioni tali che ne scemeranno i danni.

VALLE dice che il secondo comma dell'articolo era una macchia nera, che deturpa tutta la legge.

Si associa quindi all'emendamento proposto dall'onorevole Sonnino. Crede inoltre l'articolo inefficace.

SONNINO svolge il seguente emendamento:

« L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi imposti ai cittadini dalle leggi civili e militari.

« *Sopprimere il secondo capoverso* ».

Ammette che il diritto della patria sia superiore al diritto individuale, però in nome della patria le restrizioni si devono mettere quando sono indispensabili, e non crede che sia così in questo caso.

Non ripeterà i gravi argomenti a pro del suo emendamento svolti dagli altri oratori; ad ogni modo dice che finora nessun criterio stabile si può ricavare dalle molte circolari in proposito emesse dal Ministero della guerra.

Non approva poi che si moltiplichino i modi pei quali il cittadino può cadere in contravvenzioni; dal lecitissimo desiderio di guadagnarsi il pane, un contadino può esser spinto a diventare disertore. Nè è vero che l'emigrazione clandestina sia facile ad essere impedita, perchè da tutte le regioni d'Italia si può facilmente andare all'estero.

Per tutte queste ragioni spera che la Camera approverà il suo emendamento.

DE ZERBI, relatore, dichiara che, se il Governo l'accetta, la Commissione accoglie l'articolo aggiuntivo dell'on. Franchetti. Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Sonnino, risponde che se si rendesse libera l'emigrazione ai militari, ne partirebbero ogni anno per l'America non meno di 20,000. Del resto con l'articolo 1° non si fa che confermare l'attuale legge del reclutamento. L'attuale disegno di legge non fa che proibire all'agente di reclutamento di far partire degli individui soggetti al servizio militare, sotto pena della perdita della patente di agente e del carcere.

PRINETTI ed INDELLI rinunciano alla parola.

FLORENZANO domanda se la libertà concessa all'emigrazione riguardi l'emigrazione permanente o la temporanea. Si associa, in quanto al resto, all'emendamento dell'on. Sonnino.

BERIO fa rilevare gl'inconvenienti, che verrebbero dall'applicazione rigorosa del secondo comma dell'articolo primo. Prega quindi la Commissione ed il Governo a dare per lo meno spiegazioni in proposito.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Mel che sarebbe impossibile impedire all'emigrante di partire se prima non ha saldato i suoi debiti. Questa legge non è fatta per tutelare i diritti dei proprietari.

Non può accettare la proposta dell'on. Franchetti, contenuta nell'articolo 1 *bis*, del resto l'ufficio di emigrazione è già stato istituito per iniziativa del Governo, ed occorre lasciare al Governo stesso una certa libertà di stabilirne le funzioni.

Agli altri oratori che hanno combattuto l'alinea dell'articolo 1°, ripete che il divieto di emigrare senza il nulla osta del Ministero della guerra, è già sancito da altre leggi. Prega la Camera di votare l'articolo 1° come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

FRANCHETTI mantiene il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE mette a partito il primo comma dell'articolo 1°.

(E' approvato; approvasi pure dopo prova e controprova il secondo comma, e quindi l'articolo 1° nel suo complesso)

FORTIS, sotto-segretario di Stato, prega l'on. Franchetti di riflettere che le sue proposte hanno carattere regolamentare; per non pregiudicare la questione lo prega di ritirarle.

FRANCHETTI consente.

PRESIDENTE mette in discussione il seguente articolo:

« Nessuno può arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare, o farsi mediatore fra chi voglia emigrare e chi procuri o favorisca imbarco, s'egli non abbia avuta dal Ministero la patente di agente o dal prefetto la licenza di subagente ».

SONNINO dà ragione del seguente emendamento all'articolo 2:

« Invece delle parole: « o farsi mediatore fra chi voglia emigra-

re, ecc. » dire: « o farsi mediatore a fine di lucro fra chi voglia emigrare, ecc. »

BONFADINI comincia col rispondere ad alcune osservazioni fatte ieri dall'on. De Zerbi: e dimostra come egli non si sia ieri contradetto ed abbia sostenuto idee, che sono conformi perfino a quello che è scritto nella relazione.

Ma l'on. De Zerbi che è così fiero liberale come relatore di questa legge, è stato pure fiero ministeriale nel votare il Codice penale, che stabilisce certe pene per gli arruolatori. Ciò che dimostra come sia più facile far dell'ironia che essere coerente.

PRESIDENTE richiama l'oratore.

BONFADINI dichiara di non aver voluto offendere alcuno. Propone che nell'art. 2 siano soppresse le parole: arruolare emigranti.

DE ZERBI risponde per fatto personale all'on. Bonfadini, che allo spirito opportunista ha voluto contrapporre un risentimento inopportuno, perchè ritardato di 24 ore.

Nelle sue parole di ieri nulla era di offensivo per l'on. Bonfadini. Oggi l'on. Bonfadini lo ha investito senza alcuna ragione. Egli ricorda che ha votato contro il Codice penale. Risponde alle censure fatte alla sua relazione.

BONGHI domanda se gli agenti marittimi siano compresi tra le persone alle quali questa legge si riferisce.

GUICCIARDINI, per fatto personale, risponde ad una osssrvazione dell'on. Bonfadini.

DE ZERBI, relatore, accetta l'emendamento dell'onor. Sonnino, non quello dell'on. Bonfadini. Risponde all'on. Bonghi che secondo le leggi ora esistenti, gli agenti marittimi non possono fare operazioni di emigrazione senza patente: si intende che così debbano rimanere le cose.

(Messo a partito l'emendamento Bonfadini non è approvato: approvasi invece l'art. 2 con l'emendamento dell'onorevole Sonnino).

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta alla Camera la legge comunale e provinciale, e la legge di pubblica sicurezza come furono modificate dal Senato. Propone che siano dichiarate di urgenza, e deferite alle Commissioni che già ebbero ad occuparsene.

(È così stabilito).

PLEBANO, poichè è presente l'onorevole presidente del Consiglio lo prega di volergli dire quando intende rispondere alla sua interpellanza.

CRISPI, presidente del Consiglio. Il tema dell'interpellanza dell'on. Plebano è stato trattato in Commissione del bilancio, ed il Governo ha presentato documenti, sui quali la Commissione riferirà nella relazione sul bilancio di assestamento. Per non trattare due volte lo stesso argomento prega l'on. Plebano di volere attendere che quella relazione sia presentata alla Camera.

PLEBANO non crede che l'opera della Commissione del bilancio possa escludere il suo diritto di svolgere l'interpellanza. Vorrebbe svolgerla subito dopo finita la discussione di questa legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, prega l'onorevole Plebano di non volere che lo stesso argomento sia trattato due volte: egli non avrebbe che da aspettare ben poco; poichè presto dovrà essere presentato il bilancio d'assestamento; allora potrà svolgere la sua interpellanza.

BONGHI vorrebbe che il presidente del Consiglio rispettando il diritto di interpellanza consentisse che fosse svolta anche subito l'interpellanza dell'onorevole Plebano.

CRISPI propone che, poichè l'onorevole Plebano non ha ascoltato la sua preghiera, la sua interpellanza sia svolta in principio della seduta del 18.

PLEBANO consente.

La seduta termina alle ore 6,40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 8. — Il *Libro Bianco* circa l'Africa orientale verrà presentato oggi al Reichstag.

Esso contiene: la storia del protettorato tedesco sulla costa dell'Africa orientale e dei negoziati col sultano del Zanzibar; i rapporti sulla insurrezione, i dispacci scambiati con i Governi esteri, ed i negoziati per la soppressione della tratta degli schiavi e per l'esecuzione del blocco.

LONDRA, 8. — Il *Times* ha da Zanzibar: « Nello scontro avvenuto mercoledì nei dintorni di Bagamoyo, i tedeschi ebbero un morto e due feriti. Il nemico disparve poscia nei cespugli.

« Giovedì, Bushiri, con due cannoni e 2500 uomini armati di fucili a tiro rapido, occupò Bagamoyo e vi si trincerò in una posizione situata a 500 metri dal fortino occupato dagli agenti della compagnia tedesca, tagliando loro la ritirata verso il mare e impedendo pure uno sbarco dei tedeschi. Un'azione decisiva è imminente ».

BERLINO, 8. — Oggi, fu distribuito il *Libro Bianco* circa l'Africa orientale.

Comprende i relativi documenti del 5 maggio scorso al 4 del corrente mese; sono complessivamente 44, e fra essi vi hanno 21 relazioni del console generale di Germania al Zanzibar.

Un telegramma del principe di Bismarck, in data del 21 ottobre 1888, incarica il console generale tedesco d'iniziare negoziati cogli indigeni influenti e di stabilire un accordo fra gli abitanti ed i tedeschi.

La maggior parte dei documenti pubblicati sono già conosciuti.

ATENE, 8. — Ieri ebbe luogo a Corte un gran pranzo in onore de personale della legazione francese e dell'ammiraglio Olry, comandante la squadra francese.

SUAKIM, 8. — Un distaccamento di cavalleria egiziana, sotto gli ordini dei colonnelli Kitchener e Barrow, eseguì oggi una ricognizione delle posizioni del nemico, passando dietro i suoi trinceramenti.

Il distaccamento egiziano venne caricato dalla cavalleria ribelle ed obbligato a ritirarsi sotto il fuoco dei forti.

Gli egiziani ebbero un morto e due feriti.

LONDRA, 8. — Si dice che le autorità militari inglesi in Egitto, quantunque considerino le loro forze come sufficienti, abbiano telegrafato che riceverebbero volentieri dei rinforzi.

LONDRA, 8. — Il *Daily News* ha da Odessa: « Si assicura che la Russia voglia aumentare le sue flotte nel Baltico e nel Mar Nero per rispondere al voto col quale il Reichstag aumentò la flotta tedesca.

MADRID, 8. — Il Consiglio dei ministri terminò alle 8 pom. di stasera. Tutti i ministri rassegnarono le dimissioni nelle mani di Sagasta, che domani le presenterà alla regina-reggente.

Si crede che la regina incaricherà Sagasta di ricostituire il gabinetto e che egli cercherà di ricomporlo senza il concorso dei dissidenti della maggioranza.

La crisi sarà senza dubbio laboriosissima.

L'impressione dell'opinione pubblica sulla situazione parlamentare è molto pessimista.

PARIGI, 8. — Stasera ebbe luogo, al ministero delle finanze, una riunione alla quale presero parte dei giuristi, dei finanzieri e dei funzionari fra cui De Normandie, Heatsch, Germanin, Lèon Renoult, Barboux, Durier e Liron d'Ayrolles.

Il presidente del Consiglio, Floquet, e il ministro delle finanze, Peytral vi assistevano.

Nell'adunanza furono scambiate idee generali sulla situazione dell'impresa del Canale di Panama.

Lunedì sera vi sarà un'altra riunione.

BUDAPEST, 9. — Il patriarca della Chiesa serba, Angyelicus, è morto a Neusatz.

LONDRA, 9. — È stato deciso che un'Esposizione spagnuola sarà organizzata entro la primavera prossima, a Earlscourt, sullo stesso posto e secondo le stesse norme della recente Esposizione italiana. Il duca di Wellington ne assumerà la presidenza.

MADRID, 9. — Si assicura positivamente che il ministro dimissionario delle finanze, Puigcerver, il ministro dell'interno, Moret y Prendergast, quello della giustizia, Alonzo Martinez, e quello della guerra, generale O' Ryan, non faranno parte del nuovo Gabinetto.

Si ritiene certo che Vega de Armijo rimarrà agli affari esteri.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 7 dicembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE nominale	VALORE versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 97½ 98	97 98	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 85
Detto Rothschild	1° decem. 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 quinta emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	464 75	464 75	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	»	»	477 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0	»	500	500	»	»	502 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee stampigliate	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Mediterranee certif. provv.	»	500	100	»	»	590 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Ferrovie della Sicilia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° luglio 1888	1000	1000	»	»	1160 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	790 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	385 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° gennaio 1888	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	575 »
Dette Banca Provinciale	1° luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	920 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1420 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888	»	500	250	»	»	1160 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	300	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	400	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	332 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	»	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	»	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1888	150	150	»	»	225 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	475 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	600 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888	1° luglio 1888	500	500	»	»	305 »
Dette Ferroviarie Tunisi Goletta 4 % (oro)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	498 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Id. Id. Id. II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Second. della Sardegna	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Rendita Austriaca 4 % (oro)				»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 95
	Parigi	chèques	»	»	101 12½
5	Londra	90 g.	»	»	25 26
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione — 28 dicembre
Compensazione — 29 id.
Liquidazione — 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 15, fine corr.
Az. Banca Generale 656½, 656, 655½, 655, 654½, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1863, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 345, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 902, 901, 897, 890, 889, fine corr.
Az. Soc. Generale per l'illuminazione 100, 101, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 325, 326, fine corr.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.